

La portata dell'obbligo previsto dall'articolo 2087 del codice civile a carico del datore di lavoro di adottare tutte le misure previste dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica per tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore in relazione ai principi della prevenzione previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 626/1994.

(a cura di Rolando Dubini (Avvocato) - IPSOA - ISL – 3.3.02)

L'articolo 3 del D.Lgs. n. 626/1994 non contraddice i precetti dell'art. 2087 del codice civile, ma, in perfetta continuità, stabilisce (seconda solo alla valutazione dei rischi) in modo gerarchico, le misure generali di tutela, tra le quali "l'eliminazione dei rischi in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", e, quando nonostante l'adozione delle misure tecnologicamente più avanzate non sia possibile ridurre i rischi, occorre comunque procedere alla "loro riduzione al minimo". Prevede inoltre che il datore di lavoro deve attenersi al "rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo" (art. 1 lett. f) D.Lgs. n. 626/ 1994) .

L'obbligo generale di sicurezza posto dall'art. 2087 c.c. in modo certamente sintetico, ma non per questo meno chiaro, in capo al datore di lavoro, trova nel D.Lgs. 626/94 una puntuale specificazione con una dettagliata indicazione dei suoi elementi essenziali, vale a dire l'eliminazione dei rischi alla fonte, l'aggiornamento continuo delle misure prevenzionali alla luce delle nuove conoscenze tecnologiche e non della ragionevole praticabilità (Di Lecce, *Aspetti innovativi e riflessi sulla organizzazione del lavoro della normativa prevenzionale*, AA.VV., *Sicurezza del lavoro e trasformazioni organizzative*, a cura di M. Frey, Milano, 1996, p. 81) (forme di protezione oggettiva), nonché la tutela della personalità fisica e morale del lavoratore da attuarsi mediante una prevenzione che utilizzi, in via primaria, l'informazione e la formazione dei destinatari della tutela circa i rischi cui sono esposti e circa i modi di prevenirli (forme di protezione soggettiva)» (Francesco Bacchini).

L'articolo 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 prescrive le misure generali di tutela da adottarsi per la tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Tali misure rappresentano specificazioni analitiche del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, già introdotto nell'ordinamento prevenzionistico dall'articolo 2087 del codice civile, con due novità importanti rappresentate dall'obbligo chiaramente esplicitato di dover rispettare i principi ergonomici e dover adottare tutte le misure tecniche produttive e organizzative necessarie alla sicurezza del lavoro. Le misure generali di tutela dell'articolo 3, D.Lgs. n. 626/1994 sono ordinate gerarchicamente secondo il grado di priorità dell'intervento che deve essere effettuato nel luogo di lavoro. La tesi, propugnata in primo luogo da Guariniello, è confortata da evidenti ragioni logicointerpretative, in forza delle quali appare evidente come l'art. 3, D.Lgs. n. 626/1994 anteponga, ad esempio, la valutazione dei rischi ad altre misure che vengono sanzionate all'interno del D.Lgs. n. 626/1994 in modo più lieve e che, a differenza della valutazione che è di competenza del solo datore di lavoro, possono essere adempiute da altri soggetti aziendali. Va aggiunto che le linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/1994, a cura del coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome con la collaborazione dell'Ispesl e dell'istituto superiore di sanità (1996), contengono un Documento 1 recante le linee guida sul Titolo 1 relativamente alla valutazione per il controllo dei rischi, all'interno del quale vi è il punto 2.5.5 (Programmazione o messa in atto delle

Pagina 1 di 2

macchinistisicuri

Sicurezza, salute ed altro per i macchinisti delle ferrovie

www.macchinistisicuri.info

misure di prevenzione) che recita testualmente: < l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all'art. 3, D.Lgs. n. 626/1994 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati». Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 626/1994 le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- e) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- f) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- i) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- j) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- k) misure igieniche;
- l) misure di protezione collettiva ed individuale;
- m) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- n) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- o) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- p) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Il comma 2 dell'art. 3 citato, aggiunge che « le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori».

L'obbligo della massima sicurezza possibile, in forza dell'art. 3, lett. d) ed f) D.Lgs. n. 626/ 1994 estende la propria valenza in maniera significativa integrando i doveri correlati alla tecnologia prevenzionistica più avanzata con « le condizioni tecniche produttive ed organizzative» e rispettando « i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo».

L'obbligo a carico del datore di lavoro è correlato al diritto soggettivo del lavoratore a condizioni di lavoro sicure, igieniche e non nocive. Qualora il datore di lavoro non predisponga un ambiente di lavoro igienico e sicuro o affidi mansioni particolarmente rischiose senza le debite precauzioni, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del lavoratore il diritto di rifiutare la prestazione lavorativa. Un più ristretto diritto del lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato è riconosciuto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 626/1994.